

## **FIS ASSEGNO ORDINARIO - CAUSALE "EMERGENZA COVID-19"**

**datori di lavoro con + di 5 dipendenti  
(media del semestre precedente alla presentazione della domanda)**

### ➤ **PROCEDURA**

1. **Informazione (comunicazione preventiva)** al sindacato.
2. **Consultazione ed esame congiunto** in via telematica - **Entro 3 giorni** da comunicazione, se richiesto dal sindacato.
3. Accordo sindacale - **Non è obbligatorio**

### ➤ **DURATA MASSIMA**

- **14 settimane** (9 settimane + in aggiunta 5 settimane esaurite interamente le 9 settimane) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 + **4 settimane** per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
- Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori **turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche**, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
- **Ex zona rossa** (per aziende site nei comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 o per lavoratori ivi residenti): **ulteriori tre mesi (13 settimane)**.

### ➤ **DOMANDA**

- Entro **la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio la sospensione.
- Entro il **31 maggio 2020** per periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
- In caso di presentazione oltre tali termini non si può retrocedere per più di una settimana.

### ➤ **IMPORTO**

- **80%** della retribuzione globale persa con un limite mensile massimo  
Retribuzione < /= a € 2.159,48 – massimale lordo mensile pari a **€ 998,18**  
Retribuzione > a € 2.159,48 – massimale lordo mensile pari a **€ 1.199,72**
- **Pagamento diretto** da parte INPS su richiesta del datore di lavoro.

### ➤ **DEROGHE alle previsioni di cui al D.Lgs 148/2015 (ammortizzatori sociali)**

- Anzianità di almeno 90 gg di lavoro effettivo (art. 1, co 2, requisito soggettivo): non richiesta. **I lavoratori devono risultare in forza al 25 marzo 2020**.
- Contribuzione addizionale del 4% (art. 29, co 8, secondo periodo): non dovuta.
- Art. 14, tranne quanto previsto sub 1 e 2.
- Termini presentazione domanda (art. 15, co 2 e art. 30, co 2).
- Durata massima complessiva (art. 4, co 1 e 2): periodo "EMERGENZA COVID-19" non conteggiato ai fini dei limiti di durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile.
- Durata periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile (DM n.94343/16).
- 1/3 delle ore lavorabili.
- Durata (art. 12).
- Limiti dimensionali e causali (art. 29, co 3).
- Tetto aziendale prestazioni (10 volte contributi versati, art. 29, co 4): non considerato per il 2020
- Durata e causali (art. 30, co 1) di concessione FIS.
- Disposizioni generali (art. 39).